

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1217 del 18/07/2022

Seduta Num. 32

Questo lunedì 18 **del mese di** Luglio
dell' anno 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Felicori Mauro	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Priolo Irene	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/1300 del 13/07/2022

Struttura proponente: SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E SVILUPPO DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: PIANO DI CONTROLLO DEL GABBIANO REALE MEDITERRANEO (LARUS
MICHAHELLIS) PER IL 2022 LIMITATAMENTE ALLE AREE URBANE DEL
COMUNE DI CESENATICO.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Maria Luisa Zanni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di adottare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l'inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge

Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamato in particolare l'art. 16 "Controllo delle specie di fauna selvatica" della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale, provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della Legge Regionale n. 6/2005;
- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale n. 13/2015. A tal fine, la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. Le operazioni di controllo devono avvenire sotto la

diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Vista la "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna", approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Atteso che il Comune di Cesenatico, con nota registrata agli atti con Prot. n. 0430246.E del 3 maggio 2022, ha trasmesso al Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca la deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 6 aprile 2022 con cui proponeva un piano di contenimento del Gabbiano reale (*Larus Michaelis*) per l'anno 2022, in continuità con un precedente provvedimento di analoga natura;

Considerate le problematiche derivanti dalla presenza di un numero rilevante di gabbiani nelle aree urbane, ed in particolare:

- il costante incremento demografico lungo tutta la costa adriatica di alcune popolazioni di gabbiano, in particolare il Gabbiano reale (*Larus michaelis*), ha prodotto, negli ultimi anni, una colonizzazione dei centri abitati;
- nel Comune di Cesenatico i casi di nidificazione di questa specie, nei tetti e nei terrazzi, aumentano di anno in anno, innescando problemi di convivenza con residenti e turisti. In particolare, nel periodo estivo la problematica si amplifica, vista la chiassosità e l'aggressività di tale specie in coincidenza con il periodo di cova ed allevamento dei piccoli;
- il costante e progressivo aumento di esemplari di gabbiano, soprattutto in ambito urbano, finisce inevitabilmente con l'innescare numerosi disagi, quali disturbi notturni, aggressività nei confronti dell'uomo, fenomeni di predazione rivolti a piccoli mammiferi, oltre che danni a strutture pubbliche e private, causate da deiezioni, residui di cibo;

Atteso che la Regione Emilia-Romagna ha in corso la predisposizione di un piano regionale per il controllo della specie in questione, da applicare su tutto il territorio regionale;

Considerato tuttavia necessario provvedere con urgenza e nelle more del provvedimento generale di controllo su tutto il territorio, limitatamente al Comune di Cesenatico;

Dato atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca ha elaborato un piano ad hoc e ha richiesto il parere di competenza a ISPRA con nota Prot. n. 0506312.U del 30 maggio 2022;

Richiamato il parere favorevole di ISPRA, acquisito agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca con Prot. n. 582011 del 24 giugno 2022, dove si sottolinea che *"le misure previste dal Piano di contenimento del Gabbiano reale per l'anno in corso comprendono prevalentemente azioni di gestione ambientale e tecniche incruente di prevenzione dell'insediamento delle coppie nidificanti, e che gli interventi diretti previsti sui nidi dei gabbiani corrispondono a quelli già intrapresi sino al recente passato nello stesso ambito territoriale"*;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994, del "Piano di controllo del Gabbiano reale mediterraneo (*Larus michahellis*) per il 2022 limitatamente alle aree urbane del Comune di Cesenatico", nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio

2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

1. di adottare, nelle more dell'approvazione di un piano di controllo da applicare sull'intero territorio regionale, il "Piano di controllo del Gabbiano reale mediterraneo (*Larus michahellis*) per il 2022 limitatamente alle aree urbane del Comune di Cesenatico" nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
3. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Attività Faunistico-venatorie e sviluppo della Pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

- - - - -

**PIANO DI CONTROLLO DEL GABBIANO REALE MEDITERRANEO
(*LARUS MICHAEHELLIS*) PER IL 2022
LIMITATAMENTE ALLE AREE URBANE DEL COMUNE DI CESENATICO
(*Art. 19 della L. n. 157/1992 e art. 16 della L.R. n. 8/1994*)**

1. Inquadramento normativo e tecnico del controllo

Il riferimento normativo per la gestione dei conflitti ascrivibili a queste specie è individuato nell'art. 19 della Legge n. 157/1992 e nell'art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994, che definiscono i motivi che possono portare all'autorizzazione di "piani di controllo" di specie selvatiche anche nelle zone vietate alla caccia, come di seguito elencati:

- *migliore gestione del patrimonio zootecnico;*
- *tutela del suolo;*
- *motivi sanitari;*
- *selezione biologica;*
- *tutela del patrimonio storico-artistico;*
- *tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.*

Dette disposizioni stabiliscono inoltre che i piani di controllo debbano essere:

- *esercitati mediante impiego di tecniche che assicurino la selettività dell'azione;*
- *praticati di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici;*
- *autorizzati dalla Regione sentito il parere dell'ISPRA.*

Valutata l'inefficacia dei metodi ecologici, la Regione può autorizzare un piano di contenimento delle popolazioni delle specie interessate che deve essere attuato:

- *dalle guardie venatorie provinciali, che possono avvalersi, coordinandoli, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali viene attuato il piano, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché da operatori selezionati e abilitati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, L.R. 8/1994, art. 16, comma 3: [...] "o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna";*
- *dalle guardie forestali (oggi Carabinieri forestali);*
- *dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.*

Nel contesto del presente Piano, il controllo faunistico di cui all'art. 19 della L. n. 157/1992 rappresenta uno strumento volto a limitare situazioni circostanziate di grave impatto e non è inteso come un metodo generalizzato di contenimento numerico delle popolazioni selvatiche.

Il presente Piano è inoltre redatto avendo come ulteriori e integrativi riferimenti normativi:

- *D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 54, comma 1: "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto".*
- *L.R. 5/2005, art. 12, comma 2: "i Comuni attivano e realizzano piani di controllo dei muridi e di altri animali infestanti al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio, in quanto non oggetto dei suddetti interventi".*

2. Finalità perseguite, territorio interessato e durata del Piano

La finalità principale del presente Piano non è la riduzione numerica fine a sé stessa delle popolazioni di Gabbiano reale presenti nelle aree di intervento, ma la riduzione degli impatti e i conflitti in contesti antropizzati. Negli ambiti di intervento gli obiettivi perseguiti dal piano pertanto sono:

- *la tutela dell'igiene e del decoro urbano;*
- *il contenimento di possibili veicoli di diffusione di patogeni e parassiti;*
- *garantire la sicurezza pubblica nell'ambito urbano, anche in relazione a comportamenti aggressivi di singoli soggetti di Gabbiano reale.*

Il Piano prevede il ricorso ad una serie di interventi localizzati rispondenti a requisiti di massima selettività ed efficacia d'azione, arrecando, nel contempo, il minor disturbo possibile alla fauna non bersaglio.

Per le finalità sopra descritte, l'attuazione del presente piano di controllo è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico. L'intralcio o l'interruzione volontaria di tale attività è da considerarsi, pertanto, "interruzione di un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art 340 c.p.

Il presente Piano è valido fino al 31 dicembre 2022 e si applica alle aree urbane del territorio comunale di Cesenatico.

3. Attuazione del Piano

3.1 INTERVENTI INDIRETTI

Gli interventi descritti a seguire sono da attuarsi tutto l'anno senza soluzione di continuità.

LIMITARE LA DISPONIBILITÀ DI CIBO

La significativa crescita demografica del Gabbiano reale negli ultimi decenni è stata in gran parte sostenuta da un aumento delle risorse trofiche di origine artificiale (discariche e scarti della pesca); risulta quindi fondamentale impedire al Gabbiano reale l'accesso agli scarti alimentari, alle discariche e ad altri luoghi nei quali gli uccelli possono reperire grandi quantità di cibo; pertanto è di fondamentale importanza:

- *controllare sistematicamente la filiera di raccolta dei rifiuti urbani per assicurarsi che i gabbiani non possano alimentarsi nei cassonetti o in altri punti di raccolta o smistamento dei rifiuti: i gabbiani inurbati, per la loro vicinanza ai siti riproduttivi, sono soliti perlustrare regolarmente i cassonetti, alla ricerca di pezzi di cibo o di avanzi. Per ridurre l'accesso a questa importante fonte trofica è importante condurre azioni indirizzate ad accrescere la sensibilità degli utenti e del personale addetto alla nettezza urbana al fine di evitare l'abbandono di sacchetti di rifiuti al di fuori dei contenitori e provvedere alla loro corretta chiusura;*
- *contrastare gli scarti della pesca, formati da pesce ed altri organismi marini rigettati in mare, spesso già morti o morenti, durante le operazioni di pesca per fini commerciali, che può causare squilibri nelle catene alimentari attraverso il rifornimento di sempre maggiori quantità di cibo agli organismi necrofagi della superficie del fondo del mare e agli uccelli marini. Pertanto, ai fini gestionali, l'obiettivo consiste nel limitare la disponibilità di scarti di pesce da parte dei gabbiani reali nelle acque marine più prossime alle colonie nidificanti delle saline e delle zone umide. A livello locale è possibile contrastare gli scarti della pesca attraverso lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione nei confronti dei pescatori affinché comprendano l'importanza ecologica della*

riduzione degli scarti della pesca e collaborino rispettando le disposizioni normative. Lo stesso vale nell'area portuale e del mercato ittico, attraverso il coinvolgimento diretto degli operatori del settore al fine di scongiurare il facile reperimento degli scarti del pescato.

- *evitare l'abbandono di rifiuti alimentari durante i mercati alimentari all'aperto o altre manifestazioni con produzione di scarti alimentari. La diminuzione della disponibilità di scarti potrebbe innescare cambiamenti demografici e comportamentali nelle popolazioni di gabbiani spazzini. L'effetto dovrebbe essere massimo sulle classi di età giovanili e meno competitive.*

GESTIONE DELL'HABITAT RIPRODUTTIVO

Al fine di impedire un'occupazione precoce di un sito riproduttivo, può essere utile adottare tecniche di dissuasione, che rendano il luogo eletto inospitale e di difficile occupazione. Rilevata una certa fedeltà al sito eletto, per il Gabbiano reale l'habitat instabile o imprevedibile, e come tale sfavorevole al precoce insediamento, non risulta compatibile con l'esigenza di avere un luogo protetto dai predatori terrestri, appetibile per la nidificazione.

Tra i metodi di dissuasione a nidificare in ambiente urbano, può essere utile:

- *favorire l'applicazione di reti, cavi in tensione, punte o altri mezzi di dissuasione sulla copertura degli edifici in cui ciò sia tecnicamente possibile, al fine di impedire l'atterraggio dei gabbiani e la facile costruzione del nido;*
- *procedere alla chiusura di aperture e pertugi, specie su immobili non utilizzati o utilizzati per brevi periodi.*

AZIONI DI DISSUAZIONE

Tali metodi si possono dividere in visivi ed acustici, sebbene alcune tecniche prevedano la combinazione sia di deterrenti visivi che acustici (cioè versi di allarme o altri suoni).

In generale, le tecniche di atterramento sono più efficaci se applicate prima che i gabbiani si stabiliscano stabilmente in un sito: infatti i gabbiani, una volta che hanno sviluppato un attaccamento ad un sito, possono essere allontanati solo attraverso un aumento considerevole dello sforzo delle attività di deterrenza. Tuttavia, anche con un elevato sforzo la probabilità di successo delle tecniche di dissuasione su questi gabbiani risulta bassa.

L'attaccamento al sito è più forte nei siti riproduttivi e nelle aree di foraggiamento rispetto alle aree utilizzate per il riposo e la muta.

Dissuasione mediante spaventapasseri e sagome gonfiabili

L'obiettivo che sta alla base dell'impiego di questi deterrenti in ambito urbano è quello di allontanare il Gabbiano reale da siti riproduttivi, strutture per il trattamento o la vendita del pesce nonché, da coperture e lastrici solari, attraverso l'utilizzo di deterrenti visivi relativamente semplici e poco costosi. Si tratta soprattutto di fantocci dalle sembianze umane, di solito costruiti con materiali poco costosi. Più recentemente gli spaventapasseri sono stati riprogettati in modo da ricordare la forma dei predatori. Questi strumenti, qualsiasi sia il loro aspetto, sono immobili e assicurano una protezione solo a breve termine, in quanto non sono percepiti come una reale minaccia: oltre un certo periodo di tempo, gli uccelli imparano che le sagome non sono un pericolo e cominciano ad ignorarla. Per aumentare la minaccia, e quindi procrastinare l'intervallo di assuefazione, è necessario che tutti questi dispositivi siano spostati regolarmente anziché essere lasciati nello stesso posto per molto tempo. Inoltre, i dispositivi dovrebbero essere impiegati per il solo tempo necessario e non essere lasciati nel sito quando i gabbiani non sono presenti.

Emissione di richiami di stress

I deterrenti bio-acustici sono strumenti che trasmettono suoni con un significato biologico. Molte specie di uccelli segnalano paura o angoscia attraverso specifici richiami. Di norma gli uccelli emettono richiami di allarme quando percepiscono un pericolo, mentre i richiami di stress sono emessi quando gli uccelli sono catturati, trattenuti o feriti. Entrambi i tipi di richiami sono di solito specie-specifici e possono indurre

alcuni individui della stessa specie a cambiare il proprio comportamento. I richiami registrati di allarme o di stress sono ampiamente utilizzati come deterrenti per gli uccelli e si ritiene che tali suoni dal significato biologico possano avere un maggiore effetto dissuasivo o rallentino l'assuefazione rispetto ad altri suoni artificiali. L'emissione di richiami di stress può non sortire effetti evidenti sul comportamento di uccelli come i gabbiani. Tuttavia, tali suoni possono essere combinati o alternati ad altre tecniche dissuasive per amplificare l'effetto deterrente o ritardare l'assuefazione.

Disturbo diretto da parte dell'uomo

Il metodo implica la presenza di persone che, con i loro rumori e le loro attività, spaventino i gabbiani durante le fasi precoci della stagione riproduttiva. Il disturbo diretto può essere effettuato sia deliberatamente sia accidentalmente, e, in relazione al contesto, può essere esercitato a piedi, usando veicoli (auto, biciclette, motocicli) e da imbarcazioni. In entrambi i casi le forme di disturbo rappresentano una buona strategia per diminuire l'assuefazione dei gabbiani. Infatti, con il passare del tempo la presenza di persone è tollerata dai gabbiani, e quindi diviene necessario modificare il tipo di disturbo umano e introdurre altre tecniche dissuasive. All'inizio la sola presenza di persone è sufficiente a creare un significativo disturbo ai gabbiani, che volano via esibendo i tipici comportamenti di allarme. Quando la presenza umana diventa costante, gli uccelli mostrano una sempre più pronunciata confidenza nei confronti delle persone e ritornano piuttosto rapidamente nelle aree di nidificazione (entro pochi minuti). In questa fase, il personale incaricato, o le persone casualmente coinvolte, dovrebbero manifestare atteggiamenti di maggiore minaccia verso gli uccelli, per esempio muovendosi direttamente in direzione dei gabbiani ed agitando le braccia fino a farli volar via. Durante questi interventi è consigliabile l'uso di giubbetti o divise fluorescenti (gialle o arancioni). Il disturbo umano è considerato la tecnica di dissuasione non letale più efficiente, con un tempo di assuefazione più lungo di quello osservato per altri metodi.

Nel contesto urbano l'esempio più calzante è quello di una costante pulizia dei lastrici solari e, laddove possibile, delle coperture degli immobili, con il duplice effetto di dissuadere sul nascere la scelta della coppia nidificante e, laddove il nido sia già presente, scoraggiarne l'utilizzo per il frequente disturbo addotto.

L'elenco dei deterrenti che utilizzano il metodo di spaventare la popolazione di Gabbiano reale prosegue con altre soluzioni che, fatte le opportune verifiche ed ottenute, se richiesto, le necessarie autorizzazioni, si prestano favorevolmente ad ambiti aperti, senza presenza di persone, ma non trovano il loro sito favorevole in ambito urbano e con forte presenza di persone.

Uso dei falchi

Il metodo consiste nel far sorvolare un rapace guidato da un falconiere (un falcone o un accipitrade) sopra i potenziali siti riproduttivi del Gabbiano reale, con cadenza regolare: i gabbiani, notevolmente disturbati dalla presenza di un reale predatore, si disperderanno e ci si attende, con il passare tempo, che abbandonino il sito. I falconieri che hanno esperienza in questa tecnica dissuasiva suggeriscono di far simulare al falcone un comportamento di caccia senza arrivare ad uccidere i gabbiani. Ciò eviterebbe al rapace di ricevere aggressioni dagli altri gabbiani e permetterebbe di conseguenza di coprire un'area più estesa. Si suggerisce di far effettuare al falco almeno due sorvoli alla settimana. I rapaci devono essere fatti volare per un lungo periodo durante la stagione riproduttiva al fine di allontanare i gabbiani nidificanti, e durante tutto l'anno nel caso si intenda impedire ai gabbiani di alimentarsi in discarica. I falconi, rispetto agli accipitridi, siano più adatti a scacciare i gabbiani, per il minore rischio di assuefazione dei gabbiani stessi alla presenza dei falconi. I falconieri e i loro rapaci sono sovente impiegati per disperdere dagli aeroporti gli uccelli potenzialmente pericolosi come causa di bird-strike (soprattutto colombe di città e gabbiani). In questi siti, l'effetto maggiore si otteneva quando i rapaci venivano fatti volare di giorno. Questa tecnica dissuasiva è piuttosto onerosa, a causa dei costi di manodopera dei falconieri esperti; un altro inconveniente è rappresentato dall'impossibilità di far volare i falconi in condizioni meteo sfavorevoli: anche per queste ragioni sarebbe opportuno associare l'uso dei falchi ad altre tecniche di dissuasione.

Volo di droni

Con l'obiettivo di disperdere i gabbiani ed evitare l'insediamento della colonia nidificante possono essere utilizzati i voli di droni, volti a spaventare i gabbiani: dovrebbero essere effettuati finché gli uccelli non abbandonano il potenziale sito riproduttivo. A questo proposito si raccomanda di effettuare almeno due voli per settimana nel periodo in cui la colonia si sta insediando. Un drone può coprire approssimativamente un'estensione di circa 100 ha. L'uso di un drone che simula la forma e i colori di un rapace può aumentarne l'efficacia. I costi per fruire di personale abilitato alla conduzione dell'apparecchio sono piuttosto elevati. L'uso dei più moderni droni può essere relativamente conveniente, dato che attualmente alcuni droni possono essere programmati per coprire ampie superfici senza la necessità di un controllo manuale. Vi è tuttavia da considerare il costo per il servizio di un operatore qualificato, che può

risultare anche più elevato se il piano di gestione comporta l'allontanamento dei gabbiani da un'ampia zona. Il pilota di drone deve ottenere un'apposita licenza rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), ed ogni volo su aree protette deve essere specificamente autorizzato in base alla legge n. 394/1991.

3.2 INTERVENTI DIRETTI

Laddove risulti impossibile impedire ai gabbiani reali di nidificare attraverso interventi indiretti, è necessario procedere con la rimozione di uova o la distruzione dei nidi al fine di limitare gli impatti provocati dalla specie.

RIMOZIONE DI NIDI E UOVA

Al fine di limitare la popolazione nidificante o impedire l'insediamento di grandi colonie, si può procedere alla raccolta manuale di uova e/o alla rimozione di nidi da parte di personale addestrato. La tempistica e la frequenza di queste azioni sono determinate dal numero e dalla dimensione delle colonie e dal budget disponibile. Dovrebbero essere pianificate due operazioni ripetute per minimizzare i costi, e più specificamente a deposizione ultimata e due settimane dopo il primo intervento.

La distruzione dei nidi e delle uova può essere adottata per amplificare l'effetto del disturbo diretto. In questo caso dovrebbe essere perseguita la rimozione sistematica dei nidi e delle covate più precoci. Le uova raccolte possono essere trasportate e conferite in discarica secondo le normative nazionali per i rifiuti speciali. Solo il materiale del nido può essere disperso sul posto. Gli interventi che prevedono la raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle uova, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente competente ed affidati a personale qualificato.

È necessario un costante monitoraggio prima, durante e dopo le operazioni e l'impiego di personale specializzato sotto una qualificata supervisione.

TRATTAMENTO DELLE UOVA (TRATTAMENTO CON OLII, SCUOTIMENTO, BUCATURA, SOSTITUZIONE)

Il principale vantaggio rispetto alla rimozione delle uova è che solo una bassa proporzione degli uccelli percepisce il fallimento della covata facendo una seconda covata di rimpiazzo, mentre la maggior parte delle coppie continua a covare le uova per circa due settimane oltre la data di schiusa prevista. Generalmente per lo spargimento di olio o paraffina sulle uova vengono impiegati addetti con zaini muniti di spruzzatori.

Un'alternativa al trattamento con olio è lo scuotimento delle uova. Tuttavia, quest'ultima tecnica richiede più tempo e l'operatore non può essere certo dell'esito della manipolazione. È quindi praticabile solo con un basso numero di uova da trattare.

Un'ulteriore alternativa ai due precedenti metodi è la foratura delle uova. La sua efficacia è generalmente bassa, poiché gli uccelli possono più facilmente riconoscere la morte degli embrioni dall'osservazione di

fratture del guscio o dall'odore di uovo marcio, ed interrompere la cova. Ciò implica che essi possano deporre una covata di rimpiazzo, specialmente quando il fallimento della covata è avvenuto nella fase precoce della stagione riproduttiva. In conclusione, una corretta tempistica stagionale del trattamento delle uova (trattamento con olio, scuotimento o foratura) è cruciale in quanto influenza la probabilità di rideposizione.

È consigliabile realizzare un primo trattamento appena dopo il completamento della deposizione, e ripetere il trattamento almeno una volta durante la stagione riproduttiva al fine di mantenere il successo riproduttivo vicino allo zero.

Infine, c'è il metodo della sostituzione delle uova che porta ovviamente all'insuccesso della covata e alla scelta di altro luogo per la rideposizione successiva, senza minacciare in nessun modo gli altri uccelli e il loro habitat naturale.

Pur non ritenendo opportuno autorizzare la cattura di eventuali pulli presenti sui nidi, il Comune può prevedere la realizzazione di un sistema di raccolta dei pulli. È infatti possibile che molte covate riescano a schiudere e che si debba fare fronte a richieste di intervento da parte dei cittadini per il recupero dei pulli ritrovati accidentalmente in aree urbane pubbliche o private. In questi casi, il Comune dovrà affidare i pulli raccolti ai Centri di Recupero Animali Selvatici gestiti in base alla normativa nazionale e regionale vigente (CRAS), previa verifica di disponibilità.

Le operazioni del presente Piano avvengono nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e per lo smaltimento del materiale eventualmente rimosso.-

Le attività potranno essere svolte seguendo le seguenti tempistiche:

- *rimozione dei nidi in fase di costruzione, con completo asporto del nido: 1° marzo - 30 giugno;*
- *rimozione dei nidi, asportazione delle uova e conferimento in discarica come rifiuti speciali: 1° marzo - 31 luglio;*
- *gestione pulli per tutto il periodo di presenza: 1° aprile – 31 agosto.*

3.3 PERSONALE COINVOLTO, AUTORIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il presente piano è coordinato attuato dalla Polizia provinciale di Forlì-Cesena, che si può avvalere della collaborazione dei soggetti indicati all'art. 19 della L. n. 157/1992 e all'art. 16 della L.R. n. 8/1994; la Polizia provinciale di Forlì-Cesena autorizza e coordina l'attività dei coadiutori e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite in controllo.

Al fine di individuare modalità di attivazione, attuazione e rendicontazione maggiormente rispondenti alle finalità del presente piano, la Polizia provinciale di Forlì-Cesena può definire accordi con il Comune di Cesenatico.

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo, gli operatori dovranno seguire tutte le eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale o della Città Metropolitana di Bologna.

4. Rendicontazione delle operazioni

La Provincia di Forlì-Cesena invia al Settore Caccia e Pesca dell'ambito territoriale competente, entro il 31 marzo 2023, il resoconto dettagliato delle attività attuate nell'ambito degli interventi diretti dell'anno precedente riportante, per ciascun mese, il numero e la tipologia di operatori impiegati, il numero di uscite, le tecniche impiegate, il numero di nidi rimossi e di uova trattate.–

La Regione produrrà ad ISPRA un rendiconto delle attività svolte.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile di SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E SVILUPPO DELLA PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1300

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Catia Briccolani, Responsabile di SETTORE AFFARI GENERALI, GIURIDICI, FINANZIARI E SISTEMI INFORMATIVI, in sostituzione del Direttore generale della Direzione Agricoltura, caccia e pesca, Valtiero Mazzotti, come disposto dalla nota protocollo n° 544937 del 10 giugno 2022 esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1300

IN FEDE

Catia Briccolani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1217 del 18/07/2022

Seduta Num. 32

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando